



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto di Civitavecchia

ORDINANZA n° 165/2015

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Civitavecchia;

- Viste** le proprie Ordinanze nn. 32/1997, 67/2000 e 32/2001, che disciplinano le modalità di disormeggio delle navi nel porto di Civitavecchia, con particolare riguardo:
- al divieto all'utilizzo delle eliche principali e di manovra a distanza inferiore ai 25 metri dal ciglio banchina; tale divieto, per la sola banchina n. 7, è esteso anche alla manovra di ormeggio;
 - all'obbligo di avvalersi, all'uopo, del servizio di rimorchio portuale da parte di tutte le navi la cui stazza lorda superi le 4.000 t.s.l.;
- Rilevata** la inattualità dei suddetti provvedimenti per effetto della diversa destinazione delle banchine in relazione allo sviluppo infrastrutturale del porto secondo le previsioni del Piano regolatore portuale vigente;
- Visti** gli esiti della riunione tenutasi in data 14.10.2015 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli aa.gg. ed il personale – Direzione generale per la vigilanza sulle AA.PP., le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e le vie d'acqua interne, convocata con fg. n. 0019517 in data 07.10.2015;
- Visti** gli esiti della riunione tenutasi presso questa Capitaneria di porto in data 28.10.2015, convocata con fg. n. 26566 in data 20.10.2015 ai sensi della Circolare prot. n. DEM3 /0969 in data 08.04.2002 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna;
- Vista** la propria Ordinanza n° 14/03 in data 31 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato approvato il "Regolamento di sicurezza portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia";
- Vista** la propria Ordinanza n. 9/2012 in data 02.02.2012, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'operatività del terminale marittimo di Torrealvaldiga nord";
- Vista** la propria Ordinanza n. 70/2011 in data 20.06.2011;
- Visto** il D.M. 29.04.1992, con il quale è stato approvato il "Regolamento per il servizio di rimorchio nel porto di Civitavecchia";

Visti

gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

ORDINA**Articolo 1**

Le Ordinanze nn. 32/1997, 67/2000 e 32/2001, citate in premessa, sono abrogate con decorrenza dalle ore 00.01 del giorno 01.11.2015.

Articolo 2

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Civitavecchia,

28 OTT. 2015

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Giuseppe TARZIA

